

CITTA' DI AMELIA



Comune di Amelia  
Provincia di terni

*REGOLAMENTO IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI PER  
INCENTIVARE LA RIVITALIZZAZIONE, LA VALORIZZAZIONE  
DEL VASTO PATRIMONIO CULTURALE, LA QUALITÀ  
URBANA, LE ATTIVITÀ ECONOMICHE DEI CENTRI STORICI*

# **INDICE**

## **Articolo 1 – Finalità**

### **TITOLO I**

## **INTERVENTI PER INCENTIVARE, IL MANTENIMENTO, LA CREAZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE, NONCHÉ LA RIVITALIZZAZIONE**

### **Articolo 2 – Requisiti per l'ammissibilità**

### **Articolo 3 – Iniziative ammissibili**

### **Articolo 4 – Obblighi del beneficiario**

### **Articolo 5 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore**

### **Articolo 6 – Agevolazioni concedibili**

### **Articolo 7 – Ulteriori agevolazioni per attività esistenti**

### **Articolo 8 – Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni**

### **Articolo 9 – Cumulabilità con altre agevolazioni**

### **Articolo 10 – Revoche**

### **Articolo 11 – Oggetto**

### **TITOLO II**

## **INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL'EDILIZIA ABITATIVA, AL RECUPERO DEI BENI DI INTERESSE CULTURALE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

### **Articolo 13- Agevolazioni concedibili**

### **Articolo 14- Obblighi del soggetto beneficiario**

### **TITOLO III**

### **Norme Finali**

### **Articolo 16 Decorrenza**

## **Articolo 1 – Finalità**

1. Il Comune di Amelia al fine di incentivare, il mantenimento, la creazione di nuove attività economiche, nonché la rivitalizzazione e la valorizzazione dei centri storici, con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di agevolazioni tributarie ai seguenti soggetti privati:
  - a) soggetti che intendano realizzare, ampliare o trasferire attraverso specifiche iniziative attività imprenditoriali di specifica tipologia o attuare specifiche iniziative collegate ad attività esistenti con sede operativa e/o unità locale nei centri storici del Comune di Amelia, intendendo per “centro storico” le aree urbanisticamente perimetrate e classificate come “**ZONA A**” nel regolamento urbanistico del comune di Amelia;
  - b) soggetti che intendano effettuare interventi migliorativi dell’edilizia abitativa, al recupero dei beni di interesse culturale e delle attività produttive di cui al comma precedente ubicate nei centri storici del Comune di Amelia, intendendo per esso le aree urbanisticamente perimetrate e classificate come “**ZONA A**” nel regolamento urbanistico del comune di Amelia come meglio definite nel successivo articolo 6;

## **TITOLO I**

### **INTERVENTI PER INCENTIVARE, IL MANTENIMENTO, LA CREAZIONE DI NUOVE ATTIVITÀ ECONOMICHE, NONCHÉ LA RIVITALIZZAZIONE**

## **Articolo 2 – Requisiti per l’ammissibilità**

1. Per le finalità di cui al precedente articolo 1 comma 1 lett. a):
  - possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle attività economiche come individuate nell’articolo 3 che a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al momento della presentazione della domanda, hanno avviato, trasferito o ampliato una attività nel centro storico o aperto una unità locale come meglio specificato nei successivi articoli.

Essi devono:

- a) essere regolarmente iscritti al Registro delle Imprese;
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria,

liquidazione coatta amministrativa o volontaria;

c) *nel caso di imprese sociali del terzo settore essere iscritti nell'apposito registro di cui al d.lgs. n. 117/2017;*

Sono esclusi dalle agevolazioni:

- coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Amelia e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune stesso per tributi o entrate patrimoniali.

### **Articolo 3 – Iniziative ammissibili**

1. Salvo quanto previsto nel successivo articolo 9, in materia di cumulabilità delle agevolazioni, ai fini della concessione delle agevolazioni sono ammissibili le iniziative concernenti le attività imprenditoriali nei seguenti settori:
  - attività di somministrazione, o attività commerciali o artigianali di servizio, attività socio-culturali, con esplicita esclusione delle attività libero-professionali;
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente non si applicano per le seguenti attività:
  - a) di compro oro, definita in base al Dlgs 25 maggio 2017 n. 92;
  - b) le sale per scommesse;
  - c) le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo (articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del Regio decreto n. 773/1931)
3. Non sono altresì ammesse alle agevolazioni di cui al presente regolamento le riaperture, conseguenti a cessione di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia a esso direttamente o indirettamente riconducibile.
4. Possono usufruire delle agevolazioni di cui al presente regolamento anche le attività preesistenti nel centro storico che trasferiscono la loro attività all'interno del centro storico solo nel caso di acquisto di locali per lo svolgimento della propria attività;

### **Articolo 4 – Obblighi del beneficiario**

1. Tutti i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

2. Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature “VLT”, slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca dell'agevolazione.

### **Articolo 5 – Rinvio a normativa e regolamenti di settore**

1. Le attività imprenditoriali oggetto del presente Regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa di settore e dei Regolamenti comunali

### **Articolo 6 – Agevolazioni concedibili**

1. Possono essere concesse le seguenti agevolazioni rispetto ai tributi comunali dovuti per la sede operativa nella quale si svolge l'attività a coloro che intendano realizzare, ampliare o trasferire attraverso specifiche iniziative attività imprenditoriali di specifica tipologia con sede operativa e/o unità locale nei centri storici del Comune di Amelia, intendendo per “centro storico” le aree urbanisticamente perimetrate e classificate come “ZONA A” nel regolamento urbanistico del comune di Amelia:
  - esenzione della tariffa rifiuti (tari);
  - esenzione della tassa/canone di occupazione suolo pubblico (tosap/cosap);
  - esenzione dall'imposta/canone comunale sulla pubblicità e dal diritto sulle pubbliche affissioni; (icp/dpa)
2. Le predette agevolazioni si applicano come segue:
  - limitatamente al Centro storico di Amelia nell'area delimitata come ZONA A (cd zona alta) di cui alla DGM n. 80/2007 per una durata di 60 mesi, decorrenti dalla data dell'effettivo inizio dell'attività.
  - limitatamente al Centro storico di Amelia nell'area delimitata come ZONA B (cd zona bassa) di cui alla DGM n. 80/2007 e delle frazioni per una durata di 24 mesi, decorrenti dalla data dell'effettivo inizio dell'attività.
3. I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono in ogni caso superare, per la TARI, un tetto massimo di euro 2.000,00 (duemila/00) per ciascun anno;
4. In caso di ampliamento delle attività esistenti le agevolazioni si intendono riferite alla sola superficie ampliata
5. Le agevolazioni decorrono dalla data dell'entrata in vigore del presente regolamento e comunque da quella successiva all'effettivo inizio della nuova attività insediata nel centro storico, desumibile dal certificato di iscrizione alla Camera di Commercio.
6. Le misure delle agevolazioni previste sono concesse fino all'ammontare stabilito negli stanziamenti che annualmente il Comune prevederà ad inserire nel bilancio di previsione.

## **Articolo 7 – Ulteriori agevolazioni per attività esistenti**

1. Relativamente alle attività già esistenti nel centro storico del capoluogo e delle frazioni si prevedono altresì esclusivamente per gli altri esercizi pubblici che effettuino iniziative tese ad aumentare la frequentazione del pubblico in Centro Storico le seguenti agevolazioni:
  - Riduzione della tosap temporanea o del relativo canone ove applicato pari al 80% con applicazione in ogni caso alla tariffa/canone minimo di riferimento
  - Riduzione della tosap permanente o del relativo canone ove applicato pari al 50% con applicazione in ogni caso alla tariffa/canone minimo di riferimento

## **Articolo 8– Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni**

1. Il Comune provvederà alla concessione delle agevolazioni di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera a) secondo la seguente procedura:
  - a) L'applicazione delle agevolazioni deve essere richiesta dagli interessati con istanza indirizzata al Settore Entrate utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Comune di Amelia.
  - b) L'istanza deve essere presentata al Protocollo del Comune o inoltrata attraverso il servizio postale o via Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo [comune.amelia@postacert.umbria.tr.it](mailto:comune.amelia@postacert.umbria.tr.it), entro tre mesi dal verificarsi delle condizioni che danno diritto alle agevolazioni stesse.
  - c) Il Comune provvede alla concessione delle agevolazioni per gli importi ammessi. Le domande sono esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione.
  - d) Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il servizio Tributi, procede al riconoscimento delle agevolazioni, previo riscontro da parte del Servizio Attività Produttive in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso del periodo previsto.
  - e) Il contribuente è in ogni caso obbligato a presentare le relative dichiarazioni e ha rispettare le procedure amministrative previste dalle specifiche normative, corredate dalla documentazione/dichiarazioni attestante il diritto all'agevolazione.
2. L'agevolazione in questione richiede di essere iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse specifiche le agevolazioni di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b) si applicano a condizione che il richiedente rispetti il decoro e l'ambiente urbano e/o le prescrizioni impartite dagli uffici dandone adeguato dettaglio nella istanza di occupazione di suolo pubblico e quindi con l'approvazione espressa dal Responsabile del Servizio Urbanistica e del Servizio

Viabilità, sia in caso di nuova concessione sia in presenza di rinnovo di detti arredi. La concessione verrà rilasciata solo se e nella misura in cui ciò sia compatibile con le esigenze del transito, veicolare e pedonale, e con altre prioritarie esigenze pubbliche.

### ***Articolo 9 – Cumulabilità con altre agevolazioni***

1. Le agevolazioni descritte al precedente articolo 6 sono cumulabili con altre agevolazioni disposte da leggi nazionali, regionali, comunitarie o concesse da Enti o istituzioni pubbliche a condizione che tali agevolazioni non riguardino o non siano espressamente riferibili alla medesima iniziativa, avviamento di una nuova attività o di nuova unità locale ubicata nei centri storici del comune di Amelia, per la quale vengono concesse con il presente Regolamento.
2. Qualora le agevolazioni di cui al presente regolamento siano previste in altre disposizioni normative anche sotto forma di rimborso dei tributi comunali pagati, le agevolazioni previste nel precedente articolo 6 si intendono applicabili con le stesse modalità di cui alla normativa di riferimento per l'eventuale periodo residuale previa comunicazione al soggetto interessato.

### ***Articolo 10 – Revoche***

1. Il Comune di Amelia procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo delle inadempienze da parte dei soggetti ammessi ai benefici. La revoca avviene con effetto immediato, attivando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare che non sono più presenti i requisiti, oggettivi e soggettivi, che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

## **TITOLO II**

### **INTERVENTI MIGLIORATIVI DELL'EDILIZIA ABITATIVA, AL RECUPERO DEI BENI DI INTERESSE CULTURALE E DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

#### **Articolo 11 - Oggetto**

1. Sono sostenuti con le agevolazioni previste al presente Titolo i seguenti interventi su immobili ubicati nelle “zone A- Centro storico” del comune di Amelia riservati a coloro che presenteranno apposita domanda i seguenti interventi:
  - gli interventi di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione di immobili dichiarati totalmente o parzialmente inagibili o inabitabili, in possesso del decreto di interesse culturale ai sensi della vigente normativa in materia ovvero in possesso del Decreto di cui alla ex L. 1089/1939;
  - gli interventi di restauro, di risanamento conservativo o di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente privato, tesi alla valorizzazione dei caratteri della architettura locale e dell'ambiente urbano da destinare:
    - a) ad uso abitativo
    - b) alla ricettività turistica alberghiera ed extralberghiera;
    - c) alla ristorazione;
    - d) alla produzione e vendita di prodotti tipici dell'artigianato locale ed alla vendita di quelli tipici dell'agricoltura;
    - e) alle attività commerciali, artigianali purché compatibili, direzionali e di servizi;
    - f) alle attività socio culturali.
2. Per interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione del patrimonio edilizio si intendono quelli definiti nella L.R. 1/2015
3. Gli interventi di cui al presente articolo devono essere progettati ed eseguiti nel pieno rispetto delle caratteristiche tipologiche, architettoniche ed ambientali delle zone interessate, ed in armonia con le destinazioni, prescrizioni e norme urbanistico edilizie locali.

#### **Articolo 12 - Beneficiari**

1. Sono destinatari delle agevolazioni previste nel presente regolamento i seguenti soggetti:
  - a) Persone fisiche
  - b) Ditte individuali o società
  - c) Enti del terzo settore
  - d) Enti ecclesiastici (limitatamente agli immobili adibiti all'esercizio del culto o a finalità a carattere non commerciale ai sensi della normativa vigente)

possessori (a titolo di proprietà o altro diritto reale di godimento) degli immobili oggetto dell'intervento ovvero gli altri soggetti utilizzatori dell'immobile che effettuano direttamente l'intervento su autorizzazione formale del possessore, se ciò è previsto dalla normativa in materia.

### **Articolo 13- Agevolazioni concedibili**

1. Ai fini del precedente articolo 11 si applicano le seguenti agevolazioni:
  - Esenzione della TOSAP o del relativo canone, ove istituito, per tutta la durata prevista dei lavori comprese eventuali proroghe concesse.
  - Riduzione fino all'azzeramento dell'aliquota IMU (se dovuta) da recepire nell'apposita delibera annuale, a decorrere dalla data di aggiornamento in sede catastale e comunque dalla data formale di fine lavori, se antecedente e purché i lavori siano stati effettuati direttamente dal soggetto possessore dell'immobile e per i successivi anni 3 (tre) previa presentazione dell'apposita dichiarazione;
2. In caso di sospensione motivata dei lavori debitamente comunicata purché non superiore a mesi 1 (uno) l'agevolazione suddetta permane. Oltre tale periodo e fino alla ripresa dei lavori si applicano le aliquote previste
3. In caso di interruzione dei lavori a seguito di fallimento o messa in liquidazione della ditta esecutrice o per altre motivazioni riconducibili alla ditta esecutrice dei lavori o per contenziosi tra la stessa ditta e il soggetto committente si applicano in capo al soggetto committente le aliquote previste fino alla ripresa dei lavori ovvero, nei casi previsti, fino al momento del ripristino dei luoghi

### **Articolo 14- Obblighi del soggetto beneficiario**

1. I soggetti beneficiari ai fini delle predette agevolazioni devono:
  - a) allegare alla domanda di occupazione di suolo pubblico idonea documentazione o dichiarazione nella forma dell'atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti previsti negli articoli 11 e 15 del presente regolamento;
  - b) presentare entro tre mesi dalla fine dei lavori, comunicazione ai fini IMU o dichiarazione nella forma dell'atto di notorietà comprovante il possesso dei requisiti previsti negli articoli 11 e 15 del presente regolamento;

### **Articolo 15 – Esclusione**

1. Non beneficia delle agevolazioni previste dal presente regolamento chi non è in regola con i pagamenti di qualsiasi genere dovuti al Comune
- 2.

## **TITOLO III**

### **Norme Finali**

#### **Articolo 16 Decorrenza**

1. Il presente regolamento decorre dal 01/01/2021, salvo quanto previsto nell'articolo 13 che si intende applicabile dopo quindici giorni di pubblicazione all'albo pretorio comunale.
2. E' abrogata ogni altra normativa incompatibile presente nei regolamenti vigenti alla data di decorrenza del presente regolamento ed in particolare:
  - l'art. 32 bis del Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni
  - il comma 2 dell'articolo 23 bis e l'articolo 25bis del Regolamento Comunale per l'applicazione della Tosap
  - l'articolo 27 del Regolamento TARI